

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente ACCORDO DI RISERVATEZZA (“**Accordo**”) è concluso in data _____ (“**Data di Efficacia**”) fra:

- **IMTE SRL in liquidazione e in Concordato Preventivo**_(già Waler Srl), con sede legale in Solaro (MI), via Leonardo Da Vinci, 5 - capitale sociale 100.000,00 interamente versato, codice fiscale 00864560156 – Partita IVA 00698220969 - n. Rea. MI-820452, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Pardo (c.f. PRDNDR62D07F205Y, nato a Milano, il 7.4.1962 con studio in Monza (MB), via Spreafico n. 3, qui assistito dall’Avv. Alessandro Anderloni del foro di Milano, in seguito per brevità anche “**IMTE o la Società**”

e
- [_____] c.f. [_____] , con sede legale in _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [_____] , domiciliato in _____ c.f. [_____] , in seguito per brevità la “**Parte Ricevente**”

La società e la Parte Ricevente vengono singolarmente definite come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE:

- nell’ambito procedimento di Concordato Preventivo n. 34/2017, originato dalla domanda di ammissione formulata da IMTE Srl in liquidazione, il Tribunale di Monza con decreto notificato il 21.12.2018 ha ammesso la Società ricorrente al concordato, sulla base di un piano e di una proposta che sono accompagnati da un’offerta irrevocabile di acquisto condizionata all’omologazione del concordato, offerta inerente un ramo d’azienda della Società;
- in data 21.12.2018 il Tribunale di Monza ha disposto l’apertura del procedimento competitivo ex art. 163 bis l.f. per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all’acquisto del ramo d’azienda;
- con tale decreto il Tribunale di Monza ha pertanto disposto la vendita del ramo di azienda di proprietà di IMTE, il tutto come meglio individuato nel predetto decreto noto alle Parti, cui si rimanda e che deve considerarsi parte integrante del presente accordo; le operazioni di vendita sono state successivamente differite al 8.5.2019 con decreto del 23.1.2019.
- Parte Ricevente è interessata ad assumere ogni utile informazione inerente la consistenza del ramo d’azienda al fine di valutare la propria eventuale partecipazione al richiamato procedimento competitivo;
- IMTE ha costituito una Data Room in cui sono state inserite tutte le informazioni anche contrattuali, tecniche e/o commerciali inerenti la consistenza del ramo d’azienda oggetto del

procedimento competitivo;

- le Parti intendono con la presente scrittura regolare le modalità di accesso della Parte Ricevente alle informazioni contenute in Data Room il tutto nei termini e alle condizioni che seguono (“**Oggetto dell’Accordo**”).

TUTTO CIÒ PREMESSO

alla luce delle considerazioni sopra esposte e degli impegni reciprocamente assunti, le Parti concordano quanto segue:

1. Definizioni

“**Rappresentanti**” di una Parte significa gli amministratori, i funzionari, i dipendenti, gli agenti e i consulenti (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, avvocati, revisori contabili, consulenti, istituti di credito, banche d’affari e consulenti finanziari) di tale Parte.

“**Informazioni Riservate**” significa ogni e qualsiasi informazione comunicata (prima, a partire da o dopo la Data di Efficacia) da IMTE alla Parte Ricevente, sia direttamente sia indirettamente, in forma scritta, orale o tramite rappresentazione grafica o a seguito di presa visione di supporti tangibili quali documenti, modelli, campioni, prodotti o infrastrutture, inclusi, senza limitazioni, segreti industriali, *know-how* ed altre forme di proprietà intellettuale o informazioni relative agli affari, alle attività, ai prodotti, al portafoglio clienti, come anche le analisi o qualsiasi altro documento predisposto da ciascuna Parte o dai suoi Rappresentanti che contengano o altrimenti riflettano le informazioni ora dette. Di dette Informazioni Riservate è stata predisposta una *data room* da parte di IMTE (le cui credenziali saranno comunicate alla Parte Ricevente a seguito della sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza), contenente le sole ed esclusive Informazioni Riservate che IMTE intenderà mettere a disposizione della Parte Ricevente per una completa e sufficiente analisi dell’azienda da parte di quest’ultima.

“**Data di Efficacia**” significa la data di avvenuta sottoscrizione di entrambe le Parti della presente scrittura con la conseguente efficacia della stessa.

2. Informazioni di natura non riservata

Le Informazioni Riservate non includono in ogni caso le informazioni che la Parte Ricevente può dimostrare sulla base di documenti, registri o altre evidenze che: (i) sono diventate di dominio pubblico prima della divulgazione da parte di IMTE o dopo la divulgazione da parte di IMTE senza che vi sia stata alcuna azione o omissione da parte della Parte Ricevente; (ii) si trovano già nella disponibilità di Parte Ricevente al momento della divulgazione da parte di IMTE; (iii) sono ottenute dalla Parte Ricevente tramite un terzo (diverso dalla Parte Ricevente) senza alcuna violazione delle obbligazioni di riservatezza poste a carico del terzo o della Parte Ricevente; (iv) sono elaborate autonomamente dalla Parte Ricevente senza utilizzare le (o riferirsi alle) Informazioni Riservate di IMTE.

3. Divieto di Utilizzo e di Divulgazione

La Parte Ricevente (inclusi i suoi Rappresentanti) non potrà utilizzare le Informazioni Riservate se non nei limiti e per le finalità strettamente necessarie in relazione all’Oggetto dell’Accordo. La Parte Ricevente (inclusi i suoi Rappresentanti) non potrà divulgare le Informazioni Riservate a nessun soggetto terzo o ai suoi Rappresentanti, ad eccezione di quei Rappresentanti della Parte Ricevente cui la conoscenza delle Informazioni Riservate sia ragionevolmente richiesta in relazione all’Oggetto dell’Accordo. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile è fatto divieto alla Parte Ricevente (inclusi i suoi Rappresentanti) di operare *reverse engineering*, decompilazione o disassemblaggio programmi *software*, processi, prodotti o altri oggetti che contengono le Informazioni Riservate messe a disposizione della

Parte Ricevente..
<u>4. Tutela della Riservatezza</u>
Al fine di tutelare la riservatezza ed evitare la divulgazione e l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate, la Parte Ricevente dovrà utilizzare lo stesso livello di diligenza, che in ogni caso dovrà essere quantomeno ragionevole, ed assumere come minimo le stesse misure normalmente adottate per tutelare le proprie informazioni di natura strettamente riservata e si impegna affinché i suoi Rappresentanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza dal contenuto analogo alle disposizioni di questo Accordo, con effetto antecedente alla divulgazione delle Informazioni Riservate a tali Rappresentanti.
<u>5. Nessun Impegno a Concludere Accordi</u>
Nessuna disposizione contenuta nel presente Accordo obbliga alcuna Parte a concludere un accordo con l'altra, e ciascuna Parte mantiene il diritto di terminare, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi trattativa di cui al presente Accordo.
<u>6. Assenza di Garanzie – Limitazione di Responsabilità</u>
Le Informazioni Riservate sono messe a disposizione "così come sono". IMTE non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla loro accuratezza, completezza, adeguatezza per qualsiasi scopo, ivi incluse garanzie di commerciabilità, adeguatezza ad uno scopo determinato ed assenza di violazione di diritti altrui.
<u>7. Restituzione dei Materiali</u>
Tutti i documenti e gli altri supporti concreti contenenti o raffiguranti le Informazioni Riservate, come anche qualsiasi copia dei medesimi, insieme alle relative analisi o altri documenti predisposti da ciascuna Parte o da uno dei suoi Rappresentanti che contengono o altrimenti riflettono le Informazioni Riservate, sono e restano nella proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e, su richiesta scritta, devono essere alla stessa restituiti oppure distrutti entro e non oltre 15 (quindici) giorni da tale richiesta scritta.
<u>8. Nessuna licenza implicita su intangibles</u>
Nessuna disposizione di questo Accordo è intesa a concedere alcun diritto alla Parte Ricevente in relazione a disegni, modelli, diritti d'autore, segreti industriale o altri diritti di proprietà delle Parti.
<u>9. Nessuna licenza implicita su informazioni riservate</u>
Ai sensi del presente Accordo non è concesso alla Parte Ricevente alcun diritto implicito sulle (o in relazione alle) Informazioni Riservate, al di fuori di quanto qui espressamente previsto.
<u>10. Termine</u>
Il periodo di divulgazione di cui al presente Accordo ha durata sino alla data di aggiudicazione del ramo d'azienda. I diritti e le obbligazioni di ciascuna parte relativamente alle Informazioni Riservate si intendono senza limiti temporali.
<u>11. Legge Applicabile e Foro Competente</u>
Il presente Accordo è sottoposto alla giurisdizione esclusiva italiana. Il presente Accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana senza applicazione dei principi di diritto internazionale privato. Il Foro

competente a decidere in via esclusiva delle controversie nascenti dal (o connesse al) presente Accordo è il Tribunale di Monza.

12. Penale

In caso di divulgazione delle Informazioni Riservate da parte della Parte Ricevente e/o di violazioni relative al presente Accordo di Riservatezza imputabili alla Parte Ricevente (o commesse e/o imputabili a soggetti terzi in rapporto o connessione con la Parte Ricevente), quest'ultima si obbliga sin d'ora a corrispondere a IMTE una somma a titolo penale quantificata in Euro € 20.000,00 per ogni violazione contestata, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore. Parte Ricevente dichiara di ritenere la penale convenuta equa e congrua.

13. Divieto di Cessione

La Parte Ricevente non può cedere i diritti derivanti dal presente Accordo, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Qualsiasi tentata cessione senza il preventivo consenso dell'altra parte è nulla. Fermo restando quanto precede, il presente Accordo vincola ed è pienamente efficace fra le Parti ed i loro legittimi successori ed aventi causa.

14. Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della normativa applicabile ed in relazione ai dati personali che saranno resi disponibili in relazione al Contratto, le Parti danno atto di essersi adeguatamente informate circa le finalità, modalità e trattamento dei rispettivi dati personali, che comprendono in particolare ogni finalità connessa alla conclusione ed esecuzione del presente Accordo. Nell'ambito degli scopi sopra menzionati, il trattamento dei dati personali è effettuato con o senza l'uso di mezzi elettronici o automatizzati e, in ogni caso, mediante mezzi che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati ai sensi delle leggi applicabili. I dati personali potranno essere resi disponibili da IMTE in qualsiasi paese all'interno o fuori dall'Unione Europea, e potranno essere comunicati a commercialisti, consulenti fiscali e legali, istituti bancari e, in generale, a qualsiasi altra entità cui sia necessario comunicare i dati ai fini del corretto conseguimento degli scopi sopra indicati.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli Articoli 1341 e ss. del Codice Civile Parte Ricevente dichiara di aver letto, compreso e di accettare espressamente le seguenti clausole: Art. 6 (Assenza di Garanzie – Limitazione di Responsabilità); Art. 8 (Nessuna licenza implicita su *intangibles*); Art. 9 (Nessuna licenza implicita su informazioni riservate); Art. 11 (Legge Applicabile e Foro competente); Art. 12 (Penale); Art. 13 (Divieto di Cessione); Art. 14 (Trattamento dei Dati Personali).

[_____].